

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, MARNIGA, MANCIA, SCEVAROLLI,
NATALI, GUIZZI, AGNELLI Arduino, MARIOTTI, PIZZOL e ACONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1989

Modifica delle norme concernenti la competenza territoriale
degli istituti regionali di credito a medio termine

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, demandavano al Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la facoltà di autorizzare la costituzione in ciascuna regione di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese.

Le stesse leggi stabilivano che tali istituti (oggi conosciuti come mediocrediti regionali) avessero competenza locale; il legislatore tuttavia non chiarì a cosa dovesse essere riferito il «localismo» e cioè se fosse, ad esempio, da individuare nei confini amministrativi della regione ovvero, trattandosi di istituti sorti per svolgere un'azione di promozione degli investimenti produttivi delle im-

prese, se fosse da riferire ai poli economici anche se costituiti da comuni posti in regioni diverse, ovvero ancora se l'ambito locale volesse significare solamente il divieto, per i mediocrediti, di operare sull'intero territorio nazionale.

Di fatto attualmente i mediocrediti possono operare nella regione di competenza senza alcuna limitazione ed in ogni altra parte del territorio nazionale nel rispetto di due condizioni:

1) che il finanziamento accordato comporti positivi riflessi sull'economia e/o sull'occupazione nella regione di competenza;

2) che il complesso dei fidi diretti accordati fuori regione sia contenuto entro il limite del 5 per cento del totale degli affidamenti.

Dando attuazione alla direttiva comunitaria 77/780 del 1977 sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, il legislatore italiano ha indicato al sistema creditizio gli obiettivi da raggiungere per fronteggiare adeguatamente la liberalizzazione degli insediamenti bancari italiani e stranieri che si avrà a partire dal 16 dicembre 1989.

Merita in proposito di essere sottolineato come siano da privilegiare (delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 31 ottobre 1985):

- a) l'integrazione delle infrastrutture creditizie nelle zone non sufficientemente servite;
- b) la riduzione del grado di concentrazione dell'offerta e, per questa via, una maggiore concorrenza, avuto riguardo al tipo di istituzioni presenti.

Con ciò si intendono realizzare un aumento della produttività del sistema creditizio, una maggiore omogeneità della concorrenza nei diversi settori dell'attività creditizia ed una più ampia gamma di servizi bancari in rapporto alla popolazione e all'attività economica.

I mediocrediti regionali di cui al presente disegno di legge hanno fin qui svolto un'attivi-

tà notevole a favore delle medie e piccole imprese, inserendosi di diritto, come sistema, fra i maggiori e più attenti erogatori di finanziamenti di scopo.

L'allargamento dell'ambito territoriale ha lo scopo di consentire loro l'affinamento dei fattori concorrenziali ed uno sviluppo operativo più adeguato alle propensioni del mercato. Del resto, anche le imprese minori si calano in realtà interregionali, nazionali ed internazionali, mentre lo stesso sistema bancario italiano dovrà confrontarsi con istituzioni creditizie di altri Paesi, che non avranno vincoli di sorta per effetto della clausola del mutuo riconoscimento nelle rispettive possibilità operative. Appare pertanto improcrastinabile che anche gli istituti di mediocredito possano perseguire innovazione e assistenza alle piccole e medie imprese con sempre migliore efficienza allocativa ed elasticità.

L'autorizzazione ad operare in zone diverse da quelle indicate nelle leggi istitutive viene rilasciata, come stabilito dal legislatore nell'analogo caso riguardante l'ordinamento degli istituti di credito agrario (legge 6 ottobre 1986, n. 646, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 1986), dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli istituti costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle indicate nelle rispettive leggi istitutive.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto.